

Special Assist

Fiscal
Assist
2016



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE

LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019

(G.U. N.297 DEL 21/12/16)

ENTRATA IN VIGORE 1/1/17

IMPOSTE SUI REDDITI – VARIE	
Interventi di riqualificazione energetica sugli edifici: detrazione del 65% anche per il 2017 La detrazione per interventi di efficienza energetica sugli edifici nella misura del 65% è prorogata al 31/12/17. La detrazione per gli interventi su parti comuni condominiali nella misura del 65% è, invece, prorogata fino al 31/12/21; percentuali superiori spettano in presenza di determinati requisiti.	Art. 1, co. 2, lett. a)
Per le spese per interventi relativi a parti comuni condominiali è necessario fare dei distinguo. In particolare, in relazione a tali spese: • in linea generale la detrazione spetta nella misura del 65%; • qualora gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, la detrazione spetta nella misura del 70%; • per le spese sostenute per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. dello sviluppo economico 26/6/15 la detrazione spetta nella misura del 75%. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Dall'1/1/17, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la loro accettazione, con la facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le detrazioni, così come previste per le parti comuni condominiali, ripartite in 10 quote annuali di pari importo, sono fruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.	
Interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili: detrazione del 50% anche per il 2017 La detrazione per le spese sostenute per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili nella misura del 50% è prorogata al 31/12/17. La detrazione per l'acquisto dei mobili - fruibile in caso di ristrutturazione dell'edificio e da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo - spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare non superiore a 10.000 euro (calcolato indipendentemente dall'importo delle spese per i lavori di ristrutturazione). Per le spese sostenute nel 2017 la detrazione per acquisto mobili si applica limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1/1/16. Inoltre, l'importo	Art. 1, co. 2, lett. c) punto 1

Special Assist

complessivo deve essere considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.	
Interventi antisismici: detrazioni tra il 50% e l'80% fino al 2021 Dal 2017, in luogo dell'unica percentuale di detrazione (65% per il 2016) sono previste per le spese per interventi antisismici sostenute dall'1/1/17 al 31/12/21 percentuali diverse in relazione alla presenza di specifici requisiti. In particolare, nel far presente che le zone sismiche sono individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/03: • in linea generale la detrazione è del 50% ed è prevista per le spese le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1/1/17, su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), nonché nella zona sismica 3. La spesa sostenuta è calcolata su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno; • se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio per l'edificio che determini il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore, la detrazione dall'imposta spetta per il 70% (75% per interventi realizzati su parti comuni condominiali); • se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio per l'edificio che determini il passaggio a 2 classe di rischio sismico inferiore, la detrazione dall'imposta spetta per l'80% (85% per interventi realizzati su parti comuni condominiali). Un D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (potranno esse portate in detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili). La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali: • le detrazioni del 75% e dell'85% si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio; • in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati, con la loro accettazione, con facoltà di successiva cessione del credito (è esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari). L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni che spettano per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.	Art. 1, co. 2, lett. c) punto 2
Soglia di 500 euro per la ritenuta del condominio Il versamento dell'acconto di imposta (ritenuta del 4%) effettuato dal condominio in qualità di sostituto d'imposta scatta solo al raggiungimento della soglia di 500 euro.	Art. 1, co. 36
Coltivatori diretti e Iap: Esenti da Irpef i redditi dominicali e agrari 2017 – 2019 Redditi dominicali e agrari per gli anni 2017, 2018 e 2019 dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali.	Art. 1, co. 44

Special Assist

Investimenti in piani di risparmio a lungo termine (PIR) da parte di persone fisiche residenti: redditi esenti da Irpef I redditi conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti da Irpef. In particolare, si tratta dei seguenti redditi: • di capitale di cui all'art. 44 del Tuir, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate; • diversi di cui all'art. 67, co. 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del Tuir.	Art. 1, co. 100 - 114
PIR – i piani di risparmio a lungo termine si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, per ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, con la finalità di effettuare investimenti qualificati, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali. Decadenza dalle agevolazioni - Sono previsti una serie di vincoli circa gli investimenti effettuati con le somme e in valori investiti in ciascun anno solare di durata del PIR, che devono avere specifiche caratteristiche, nonché per la durata della detenzione degli strumenti finanziari che compongono il piano, il cui mancato rispetto determina la decadenza dal regime agevolato. Indebita effettuazione di ritenute - qualora vengano trattenute ritenute alla fonte e imposte sostitutive non dovute il rimborso avviene da parte dei soggetti gestori del piano. Deducibilità componenti negativi - minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati mediante vendita o rimborso sono deducibili dalle plusvalenze, proventi o differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano, a decorrere dal periodo d'imposta in cui si sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il 4°. Tali componenti negativi sono deducibili, al momento della chiusura del piano, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui sia titolare la persona fisica, che abbia optato per il regime del risparmio amministrato; è ammessa anche la deduzione qualora sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le componenti negative sono state realizzate. 1 persona 1 PIR - ciascuna persona non può aprire più di 1 PIR e ciascun PIR non può avere più di 1 titolare. Trasferimenti mortis causa - Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni.	
Agevolazione per il rientro di lavoratori qualificati dall'estero estesa anche i lavoratori autonomi Ampliato ai lavoratori autonomi l'ambito soggettivo dell'agevolazione – che consiste in un'esenzione parziale del reddito dall'Irpef - volta a favorire il rientro dei lavoratori qualificati dall'estero, di cui all'art. 16, co. 1 del D.lgs. n.147/2015. In particolare, l'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, nella sua formulazione in vigore fino al 2016, prevedeva che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni. Portata al 50% la quota di reddito esente da Irpef. L'agevolazione si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un	Art. 1, co.151

Special Assist

diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1/1/17.	
Rivalutazioni terreni e partecipazioni non quotate: proroga dell'agevolazione Sono riaperti i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, dalle società semplici, dalle società ed enti ad esse equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale. L'agevolazione, che prevede il pagamento delle imposte sostitutive dell'8% sia per le partecipazioni che per i terreni, è stata, infatti prorogata di un anno. La rivalutazione riguarda ora i beni posseduti all'1/1/17 e necessita del pagamento della 1° rata dell'imposta sostitutiva entro il 30/6/17. Il 30/6/17 rappresenta anche il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima.	<i>ART. 1, co. 554 e 555</i>
Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: c'è un'imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l'assoggettamento dei redditi prodotti all'estero a un'imposizione sostitutiva, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.	<i>Art.1, co. 152</i>
Redditi esclusi - L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, co. 1, lettera c), del Tuir, realizzati nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario. Determinazione e versamento dell'imposta - L'imposta sostitutiva è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione. Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 cod. civ. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Opzione - L'opzione, revocabile, deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), della legge n. 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. È possibile non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in 1 o più Stati o territori esteri. Vantaggi – chi esercita l'opzione, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione: • non è tenuto agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 167/1990; • è esente dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE); • è esente dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei c/c e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE). Disposizioni attuative - un D.M. individuerà forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 24-bis del Tuir. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.	

Special Assist

Successioni e donazioni - Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato italiano al momento della successione o della donazione.

Decorrenza - Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso all'1/1/17.

Premi di risultato del dipendente: modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, prevista dalla legge di stabilità 2016, ha subito delle modifiche a decorrere dal 2017.

In particolare, è stato stabilito che:

- il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, corrisposte al prestatore di lavoro passa a 3.000 euro; viene inoltre innalzato da 50.000 a 80.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente entro il quale è possibile fruire del beneficio fiscale;
- ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, somme e valori di cui al art. 51, co. 4 del Tuir, i fringe benefit (quali automobili concesse in uso, prestiti a condizioni agevolate, alloggi ecc.) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ordinarie e non sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione delle somme soggette a imposta sostitutiva;
- sono esclusi da tassazione, sia ordinaria che sostitutiva, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria nonché il valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni.

È bene ricordare che l'imposizione sostitutiva si applica ai dipendenti del settore privato automaticamente, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il quale opterebbe così per la tassazione ordinaria delle somme.

Art.1, co.
160

Reddito di lavoro dipendente: esenti da Irpef i premi contro il rischio di non autosufficienza

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Art. 1, co.
161

Reddito di lavoro dipendente: interpretazione autentica circa l'uso di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro

L'art. 51, co. 2, lett. f) del Tuir, stabilisce che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente l'uso delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza, di cui all'art. 100, co. 1, del Tuir.

L'interpretazione autentica fornita con la legge di bilancio chiarisce dunque che le previsioni della suddetta disposizione si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di

Art. 1, co.
162

Special Assist

lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale. Pertanto, con l'interpretazione autentica è stato ampliato: • l'ambito oggettivo – vi rientrano le opere e i servizi riconosciuti in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale; • l'ambito soggettivo - la disposizione interpretativa considera espressamente sia i datori di lavoro privati sia pubblici.	
Redditi da pensione: eliminata la distinzione tra pensionati ai fini delle detrazioni – no tax area per tutti i redditi da pensione fino a 8.000 euro La detrazione Irpef in favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni è stata equiparata a quella prevista per i titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni. Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione - a prescindere dall'età del pensionato - spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; • 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; • 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.	<i>Art. 1, co. 210</i>
Vittime del dovere e loro familiari: pensioni esenti da Irpef Dall'1/1/17, ai trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si applicano le seguenti agevolazioni in materia di esenzione dall'Irpef: • Art. 2, della legge n. 407/1998: ✓ Co. 5 – esente da Irpef il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; ✓ Co. 6 – esenti da Irpef le pensioni privilegiate dirette di 1° categoria erogate a soggetti che siano anche titolari dell'assegno di super invalidità. • Art. 3, co. 2, della legge n. 206/2004 – esenti da Irpef le pensioni maturate a favore di tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori.	<i>Art. 1, co. 211</i>
Spese di istruzione: aumenta l'importo massimo della spesa per il calcolo della detrazione Aumenta l'importo massimo su cui calcolare la detrazione dall'Irpef per le spese di istruzione. Questi i nuovi limiti: • 564 euro per il 2016; • 717 euro per il 2017; • 786 euro per il 2018; • 800 euro dal 2019. È bene ricordare che l'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir prevede la detrazione nella misura del	<i>Art. 1, co. 617</i>

Special Assist

19% - su una spesa massima sopra indicata - delle spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica di: • Scuola dell'infanzia (bambini da 3 a 6 anni - scuola materne); • Scuole del primo ciclo di istruzione: ✓ Scuola primaria (scuole elementari); ✓ Scuola media inferiore; • Scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore).	
Anticipo pensionistico (APE): aspetti fiscali L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti previsti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Soggetti potenzialmente beneficiari sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, i quali, al momento della richiesta di APE: • hanno un'età anagrafica minima di 63 anni; • maturano il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni; • la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Questi gli aspetti fiscali da considerare nella scelta: • Le somme erogate mensilmente non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. • Per gli interessi sul finanziamento, i premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. • Il finanziamento è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.	Art. 1, co. 166 e 177
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA): aspetti fiscali Dall'1/5/17 al 31/12/18, i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, possono richiedere l'erogazione delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari - con esclusione di quelle in regime di prestazione definita - in forma di rendita temporanea (Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. Questi gli aspetti fiscali da considerare nella scelta: • la parte imponibile della rendita è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un max di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore all'1/1/07, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono	Art. 1, co. 188-191

Special Assist

computati fino a un massimo di 15). le somme erogate come rendita sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31/12/00 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dall'1/1/01 al 31/12/06 e successivamente a quelli maturati dall'1/1/07.	
Tassazione di 400 borse di studio Introdotta l'assegnazione annuale con bando sulla base di requisiti di merito e di reddito di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui, destinate a favorire l'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di 1° livello nelle istituzioni statali Afam, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare. Per queste ipotesi, niente tassa regionale per il diritto allo studio né tasse né contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.	Art. 1, co. 273-289
Bonus mamma di 800 euro A decorrere dal 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del Tuir è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.	Art. 1, co. 353
Lotteria collegata a scontrini e ricevute fiscali – si parte dal 1° marzo con carta di credito Ai fini dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale devono contenere il numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Con un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1/1/18. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. A decorrere dal 1/3/17, la lotteria nazionale è attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Con decreto interministeriale saranno disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.	Art. 1, co. 537-544
REDDITO D'IMPRESA	
Credito d'imposta per le imprese alberghiere: Proroga fino al 2018, aumento della percentuale agevolata ed estensione dell'ambito soggettivo È stato prorogato anche ai periodi d'imposta 2017 e 2018 il credito di imposta per le imprese alberghiere. Per tali periodi d'imposta è stato altresì previsto un aumento dal 30 al	Art.1, co. 4, 5 e 6

Special Assist

65% della misura dell'agevolazione, a condizione che gli interventi sugli edifici abbiano anche le seguenti finalità: • Riqualficazione energetica • Ristrutturazione edilizia • Interventi antisismici. Il credito d'imposta è ora fruibile anche dalle strutture che svolgono attività agrituristica. L'agevolazione è ripartita in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Per quanto non diversamente disposto con la legge di bilancio 2017 continua ad applicarsi la previgente disciplina che prevede, tra l'altro, un limite di spese sostenute agevolabili di 200.000 euro nei periodi di imposta.	
Contabilità semplificata: criterio di "cassa" oppure di "registrazione" sostituiscono il criterio di "competenza" A decorrere dal periodo d'imposta 2017 i soggetti in regime di contabilità semplificata dovranno determinare reddito e base imponibile Irap secondo il criterio della cassa (o in alternativa di registrazione). Non può essere più utilizzato il criterio di competenza.	Art. 1, co. 17 - 23
Criterio di "cassa" - ricavi e spese sono imputati, come già avviene per i lavoratori autonomi, in base al momento di: • effettiva percezione del ricavo (incasso della fattura o dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale); • effettivo sostenimento del costo o della spesa (pagamento della fattura fornitore, degli stipendi, dei contributi, del canone di fitto, etc.). Continua, invece, ad applicarsi il criterio di competenza per oneri e proventi di natura pluriennale, come: • gli ammortamenti dei beni strumentali e dei beni immateriali; • i canoni di leasing; • le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali; • l'accantonamento del TFR dipendenti e altri accantonamenti deducibili (esempio, indennità fine mandato amministratore). L'applicazione del criterio di cassa richiede la compilazione del registro incassi e pagamenti (o, in alternativa l'evidenziazione degli incassi/pagamenti nel registro Iva integrato a tal fine). Criterio di "registrazione" – è possibile, esercitando un'opzione triennale rinnovabile, evitare l'applicazione del criterio di cassa. In tal caso, ricavi e costi assumono rilevanza in base alla data di registrazione nei libri Iva del relativo documento di ricavo/costo e non in base al loro incasso/pagamento. In particolare, con l'opzione triennale si presume che: • le fatture emesse e i corrispettivi siano incassati nel momento in cui è registrata nel registro Iva vendite; • le fatture ricevute (e gli altri costi non documentati da fattura: es. stipendi) si presumono pagate nelle date in cui sono annotate nel registro Iva acquisti. Il magazzino al 31/12/2016 – in entrambi i criteri (cassa o registrazione) le rimanenze al 31/12/2016 vanno portate interamente a costo nel 2017. Ambito soggettivo – non cambia l'ambito soggettivo del regime di contabilità semplificata. Accedono, naturalmente, al regime le imprese individuali e le società di persone che in 1 anno intero, non abbiano superato – o non presumano di non superare in caso di newco - i seguenti limiti di ricavi: • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto vendita di beni. Per chi passa dal calcolo del reddito con il criterio di competenza a quello di cassa (ad esempio nel 2017 tutti	

Special Assist

coloro che sono già nel regime semplificato) per il primo anno di applicazione del regime di cassa dovrà farsi riferimento ai suddetti limiti di ricavi calcolati con il criterio di competenza. Negli anni successivi, ai fini della permanenza nel regime, ovvero per i soggetti neocostituiti, il calcolo del limite dovrà basarsi sul criterio di cassa. Decorrenza – Il criterio di cassa (o di registrazione) per i semplificati decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16.	
Agenti e rappresentanti: maggiore deducibilità per locazione e noleggio di autovetture I costi di locazione e di noleggio delle autovetture e autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio potranno essere dedotti entro il nuovo limite di 5.164,57 euro (il previgente limite era di 7 milioni di lire). La norma pone rimedio ad una incongruenza.	Art.1, co. 37
Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni: prorogata l'agevolazione È ancora possibile per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/15 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. La riserva può essere affrancata, anche parzialmente, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP del 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del: • 16% per i beni ammortizzabili; • 12% per i beni non ammortizzabili. Per gli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1/12/18. La novità - Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva dovranno essere versate questa volta in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. È possibile la compensazione degli importi dovuti con eventuali crediti disponibili.	Art.1, co. 556-564
Assegnazione agevolata beni mobili e immobili ai soci: prorogata l'agevolazione Ampliato, senza sostanziali modifiche, l'ambito temporale dell'agevolazione di cui all'art. 1, co. da 115 a 120, della legge di stabilità 2016 per la fruizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci. Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/9/17, assegnano o cedono ai soci che già erano tali al 30/9/2015: • beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione; • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale (o catastale) dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.	Art.1, co. 565

Special Assist

L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30/9/17, si trasformano in società semplici. L'IVA, dovrà essere applicata con le regole ordinarie. Per le assegnazioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 13%. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate: 1) il 60% entro il 30/11/17; 2) il 40% entro il 16/6/18.	
Estromissione immobili strumentali dell'imprenditore individuale: prorogata l'agevolazione L'imprenditore, entro il 31/5/17, può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31/10/16, con effetto dall'1/1/17. L'agevolazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (minore tra mercato e catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il: 1) 30/11/17; 2) 16/6/18.	<i>Art.1, co. 566</i>
IRI: imprese individuali e società di persone tassate alla stessa aliquota Ires Imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, piuttosto che assoggettare il reddito alla progressività delle aliquote Irpef, a partire dal 2017 possono optare per l'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella dell'Ires (24%).	<i>Art.1, co. 547</i>
In caso di opzione (quinquennale), il reddito d'impresa di tali soggetti, per la parte non distribuita all'imprenditore o ai soci, non concorre più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo dei medesimi ma è assoggettato a tassazione separata in capo all'imprenditore o alla società. Dal reddito d'impresa, determinato secondo le ordinarie disposizioni Irpef, sono deducibili le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci di società di persone. Tali somme, una volta prelevate, continuano a concorrere alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef dell'imprenditore e dei soci. L'opzione per l'IRI, che ha durata di 5 periodi di imposta ed è rinnovabile, dovrà essere effettuata dall'imprenditore/società nella dichiarazione dei redditi e ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione (Unico 2018 per il 2017). L'opzione per l'IRI esclude l'imputazione e la tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione, ai sensi dell'art.5 del Tuir. Imprenditore e soci saranno tassati solo in base a quanto effettivamente prelevato. Tuttavia i contributi previdenziali continuano ad essere calcolati sul reddito lordo ancorché gli utili non sono percepiti. Oltre agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, possono optare per l'IRI anche le S.r.l. e le Cooperative a ristretta base proprietaria che hanno i requisiti, previsti dall'art. 116 del Tuir, per accedere alla tassazione per trasparenza, ossia le S.r.l. o Coop. il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di coop).	

Special Assist

Gli utili derivanti dalla partecipazione in S.r.l. a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime IRI, una volta incassati dal socio persona fisica concorrono alla formazione del suo reddito come reddito d'impresa, perdendo la natura di redditi di capitale. Pertanto, ad essi non si applica in presenza di partecipazione non qualificata la ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dagli articoli 26 e ss. del D.P.R. n. 600/1973.

Aiuto alla crescita economica (ACE): modifiche alla disciplina

Modificata in più punti in via peggiorativa la disciplina ACE. In particolare, oltre a una serie di correttivi introdotti in funzione antielusiva, è stato previsto che le aliquote (modificate) non saranno in futuro modificate con D.M., ed è stata prevista l'applicazione dell'ACE con modalità ordinaria (e non più semplificata) anche a imprenditori individuali e società di persone.

**Art. 1, co.
549 - 553**

Aliquote per il calcolo del rendimento nozionale - abrogata la disposizione che prevede la determinazione dell'aliquota, a decorrere dal 7° periodo di imposta, con decreto MEF.

L'aliquota per il periodo di imposta in corso al 31/12/17 è ridotta al 2,3%. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18, l'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell'ACE è fissata a regime nella misura del 2,7%.

Franchigia - per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/10 (a decorrere dal 2016). La disposizione ha l'obiettivo di penalizzare i meri investimenti finanziari a scapito di quelli produttivi.

Imprese individuali e società di persone - la nuova disciplina ACE si applica a imprenditori individuali, S.n.c. e S.a.s. in regime di contabilità ordinaria (a decorrere dal 2016). Per tali soggetti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/15, rileva (oltre a tutti componenti già previsti per le società di capitali) come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto contabile al 31/12/15 e il patrimonio netto contabile al 31/12/10.

Limitazioni al riporto delle eccedenze (Ace, interessi passivi e perdite) – sono stati apportati una serie di correttivi in funzione antielusiva:

- la limitazione del riporto delle perdite di cui all'art. 84, co.3 del Tuir - nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate – è estesa anche alle eccedenze di interessi indeducibili (oggetto di riporto in avanti ai sensi dell'art. 96 del Tuir), nonché alle eccedenze del rendimento nozionale, posto a base del calcolo della deduzione dal reddito, a titolo di ACE;
- La limitazione al riporto delle perdite di cui all'art. 172, co. 7 del Tuir, in caso di fusione – secondo cui le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, a determinate condizioni previste dalla stessa disposizione – che già erano applicabili anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, co.4, del Tuir - si applicano anche all'eccedenza relativa all'ACE. La stessa estensione è stata operata anche nei casi di scissione.

Sopravvenienze attive da crisi di impresa - Nel concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o di procedure estere a queste equivalenti - la riduzione dei debiti dell'impresa non

Special Assist

costituisce sopravvenienza attiva tassata per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'80% (chiarimento interpretativo), la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE nonché gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, co. 4, del Tuir (eccedenza di ROL).

Acconti 2017 - La determinazione dell'acconto Ires relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16 dovrà effettuarsi considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Super ammortamento e iper ammortamento: le agevolazioni sono prorogate ed estese ad altri beni

Prorogato il cd. super ammortamento, ma non rientrano più nell'agevolazione le autovetture. All'agevolazione già disciplinata con la legge di stabilità 2016 si aggiunge ora anche l'iper ammortamento, vale a dire la maggiorazione dell'ammortamento del 150% per taluni investimenti altamente tecnologici destinati all'industria e il super ammortamento (del 40%) dei relativi software applicativi interconnessi.

Art. 1, co. 8-13

Proroga del super ammortamento - l'agevolazione di cui all'art. 1, co. 91 della legge di stabilità 2016 – che prevedeva per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno effettuato investimenti in beni materiali, strumentali, nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione del bene - si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il:

- 31/12/17, ovvero;
- 30/6/18, ma a condizione che entro il 31/12/17 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Non rientrano nella proroga i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), del Tuir, il cui acquisto è stato agevolabile in base alla disciplina previgente. Sono, invece, agevolate le autovetture strumentali (taxi, noleggio con conducente, scuola guida) e automezzi aziendali (furgoni, camion, articolati).

Resta confermata per il resto la disciplina della legge di stabilità 2016 e, pertanto, la maggiorazione del costo di acquisizione:

- non impatta sugli studi di settore;
- non si applica:
 - ✓ agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. delle finanze 31/12/88, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
 - ✓ agli investimenti in fabbricati e costruzioni;
 - ✓ agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 alla legge di stabilità 2016 riportati nella tabella che segue.

Special Assist

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Iper ammortamento - il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A alla legge di bilancio 2017 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») è maggiorato del 150%, per gli investimenti effettuati entro il:

- 31/12/17, ovvero;
- 30/6/18, ma a condizione che entro il 31/12/17 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Super ammortamento beni immateriali - Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% (iper ammortamento) e che, nel periodo agevolato, effettuano anche investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017 – (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» - il costo di acquisizione di tali beni immateriali è maggiorato del 40%. Sono agevolabili solo i software indicati nell'allegato B, interconnessi con i beni iper agevolabili, qualunque altro software è escluso.

Acconti 2017 – L'agevolazione non incide sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/17 e per quello successivo, che deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle agevolazioni.

Società quotate possono utilizzare le perdite di start up in cui hanno una partecipazione

Le società in fase di start-up, partecipate per almeno il 20% da società quotate, possono cedere le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta di attività alla società partecipante quotata, la quale deve remunerare la società che cede le perdite per il vantaggio fiscale ricevuto.

La remunerazione, che costituisce una forma di finanziamento per la start up, è determinato applicando alle perdite fiscali cedute l'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite. La società quotata può dedurre le perdite acquistate dal proprio reddito complessivo per l'intero importo che trova capienza in esso, al pari della disciplina prevista per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta di attività (indipendentemente, quindi, dal regime ordinariamente applicabile alle perdite di periodo

Art. 1, co. 76 - 80

Special Assist

della società quotata) e per l'eventuale eccedenza nei periodi d'imposta successivi senza limiti di tempo. Le modalità per la cessione delle perdite sono le medesime previste per la cessione dei crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi di cui all'art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'agenzia delle entrate). Le somme percepite o versate tra le società in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La start up, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute non può optare per i regimi di cui agli articoli del Tuir: • 115 - Regime di trasparenza; • 117 - Consolidato nazionale; • 130 - Consolidato mondiale.	
Associazioni sportive dilettantistiche: si alza la soglia per l'accesso al regime di determinazione forfetaria del reddito Sarà più facile accedere al regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile di cui all'art. 2 della legge n.398/1991 per associazioni e società sportive dilettantistiche. Passa infatti da 250.000 euro a 400.000 euro la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente da tali soggetti per poter accedere alla determinazione forfetaria del reddito che, ai sensi della citata disposizione, come noto, viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.	Art. 1, co. 50
Fondazioni bancarie: credito di imposta Per l'anno 2017, alle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 % dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266/1991. Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili (10.000.000 euro) secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI. Il credito d'imposta: • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto; • è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 c.c., previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (la cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro); • non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e all'art. 34 della legge n. 388/2000. Le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del	Art. 1, co. 211

Special Assist

contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito, sono rimesse ad un emanando decreto interministeriale.	
Distribuzione gratuita di prodotti: incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali Potranno usufruire di un contributo del 15% corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le Onlus, che acquisteranno beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef, dell'Ires e dell'Iva dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto. Fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. Con decreto di natura non regolamentare del MISE di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione; con il medesimo decreto saranno definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa.	Art. 1, co. 59-64
A agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle Pmi innovative La detrazione Irpef relativa alle somme investite nel capitale di start-up innovative sarà calcolata dal 2017 su un importo massimo di 1.000.000 di euro. Passa al 30% la percentuale di detrazione spettante. Per i soggetti Ires gli investimenti non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30% dell'importo investito. Il termine minimo di mantenimento dell'investimento agevolato passa a 3 anni. L'efficacia delle nuove misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE. Gli atti costitutivi di startup innovative potranno essere redatti anche con la firma autenticata.	Art. 1, co. 65-69
IVA	
Aumentate le percentuali per bovini e suini Rimesso ad un emanando decreto MEF l'aumento, per il 2017, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina in misura, rispettivamente, non superiore al 7,7% e all'8%.	Art. 1, co. 45
Trasporto urbano di persone marittimo, lacuale, fluviale e lagunare: IVA al 5% Eliminata l'esenzione per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Per tali prestazioni aliquota IVA del 5%. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque già comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto. Decorrenza - le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'1/1/17.	Art. 1, co. 32-35
Note di variazione in caso di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore Le note di variazione in diminuzione ai fini Iva in caso di assoggettamento a procedure concorsuali del debitore possono essere emesse solo in presenza di procedure rimaste infruttuose (leggasi al termine del fallimento). Annullato, quindi, l'intervento della legge di Stabilità 2016 ancor prima del prodursi degli effetti (l'applicazione era prevista dal 2017).	Art. 1, co. 567

Special Assist

Slittano gli aumenti IVA L'aliquota IVA del 10% è incrementata di 3 punti percentuali dall'1/1/18 e l'aliquota IVA del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dall'1/1/18 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dall'1/1/19.	<i>Art. 1, co. 631</i>
Tracciabilità erogazioni liberali in favore delle scuole Ai fini dello "school bonus", le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.	<i>Art. 1, co. 211</i>
Nasce il Gruppo IVA I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo denominato "gruppo IVA". Le disposizioni di applicano dall'1/1/18. Vincolo finanziario - Almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente: • tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; • detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Vincolo economico - esiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: • svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; • svolgimento di attività complementari o interdipendenti; • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. Vincolo organizzativo - esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. Il MEF procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione.	<i>Art. 1, co. 24 – 31</i>
Presunzioni e interpelli - se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'art. 113, co. 1, del Tuir. Interpello - per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo e per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'Art. 11, co. 1, lettera b), della legge n. 212/2000. Opzione – il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel	

Special Assist

territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti:

- è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
- il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

Se la dichiarazione è presentata.

- Dall'1/1/ al 30/9, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- Dall'1/10 al 31/12, l'opzione ha effetto a decorrere dal 2° anno successivo.

L'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto, e trascorso il primo triennio, si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non viene revocata.

Rappresentante di gruppo – è il soggetto che esercita il controllo; se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

Responsabilità - il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Accordi di ristrutturazione

Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori con la proposta di concordato preventivo o con gli accordi di ristrutturazione, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile - in ragione della collocazione preferenziale - sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti.

È risolta di diritto la transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 1, co. 81

IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE - CATASTALI

Fondi rustici montani

Sui trasferimenti di proprietà si applica l'imposta di registro fissa e l'esenzione dalle imposte catastali.

Art. 1, co. 47

VARIE

Finanziamenti a tasso agevolato per investimenti delle PMI: proroga del termine per accedere all'agevolazione – Nuova Sabatini

Prorogato dal 31/12/16 al 31/12/18 il termine per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, di cui all'art. 2, co. 2, del D.L. n. 69/2013.

Art. 1, co. 52

Special Assist

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica per flotte aziendali Le aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria possono pagare la tassa automobilistica cumulativa.	Art. 1, co. 38-39
Ridotto il canone Rai Ridotto da 100 a 90 euro il canone Rai.	Art. 1, co. 40
Niente canone annuo per l'estrazione di sale La concessione per l'estrazione del sale dai giacimenti non è più assoggettata al canone annuo.	Art. 1, co. 41
Prorogata la sospensione degli aumenti delle aliquote regionali e comunali Prorogata al 31/12/17 la sospensione dell'efficacia di leggi regionali e delibere comunali che aumentano tributi e addizionali.	Art. 1, co. 42-43
Ridotta l'accisa sulla birra Dal 2017 accisa ridotta a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.	Art. 1, co. 48
Iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps: si riduce l'aliquota contributiva Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione separata Inps, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, dal 2017, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.	Art. 1, co. 165
Depositi fiscali per i prodotti energetici Apportate modifiche, con decorrenza 2010, alla disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici. Il regime del deposito fiscale è consentito: • per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21, co. 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'art. 21, co. 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5; • per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al co. 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: • il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni di un biennio; • il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati come sopra è subordinato al rilascio della licenza.	Art. 1, co. 535-536

Special Assist

Niente aumento accisa sui carburanti

Eliminato l'aumento dell'aliquota delle accise sui carburanti.

Art. 1, co.632